

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale -

La controversia risulta radicata in base all'art. 149 cda nella modalità dell'azione diretta (nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiato).

E' opinione del gdp, confortata da autorevole dottrina (mentre non risultano ancora pronunce di legittimità), che detta azione contro l'assicurazione non esclude però la necessità di evocazione in giudizio del responsabile del danno ex art. 144 cda. E tale soggetto ex art. 144 risulta quindi un litisconsorte necessario ex lege.

Sull'opportunità poi di tale scelta del legislatore non ci pronunciamo (così come non ci pronunciamo sulla scelta di fare citare la propria Assicurazione piuttosto che quella del danneggiante). Il dettato della legge è chiaro e va rispettato così com'è.

Né potrà sostenersi che la chiamata del responsabile del danno sia esclusa dal dettato dell'art. 149 comma 6 laddove si prevede che "il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione". Tale locuzione infatti ("nei soli confronti") si riferisce al fatto che non si può citare (salvo ora il diverso – imprevedibile – avviso della Consulta, di cui infra) l'assicurazione del danneggiante; non significa affatto, viceversa, che non sia necessario citare il "responsabile del danno", disposizione – come visto - prevista e imposta senza dubbi dall'art. 144 CdA, che del resto riproduce l'art. 23 L. 689/81.

Ci sono ovviamente vari mancati coordinamenti nella legge; ma finché non verranno mutate le norme le stesse vanno - ripetersi – rispettate come sono.

E come già in base, appunto, all'art. 23 L. 689/81, anche in questo caso il "responsabile del danno" ex art. 144 CdA deve essere ritenuto il proprietario dell'auto danneggiante e non già il conducente.

Invero, più ci addentriamo nell'approfondimento di questo nuovo Cda e più ci rendiamo conto della notevole inadeguatezza della nuova disciplina ed anche della assoluta non chiarezza delle norme, fra l'altro nemmeno coordinate fra di loro, inidoneità che è ora culminata nella sorprendente decisione della Consulta n. 180/09, che mina alle basi la riforma stessa, laddove ridà la possibilità di esperire l'azione diretta verso l'assicuratore del danneggiante, azione invece espressamente abrogata con l'emanazione del Cda. Ma questo tema non è argomento discusso nella presente causa.

In ogni caso, tornando invece alla presente contesa, non risulta possibile la prosecuzione della causa in assenza di un ritenuto litisconsorte necessario, del quale perciò va ordinata la chiamata. E tale litisconsorte chiamato in giudizio, piuttosto che costituirsi autonomamente in giudizio, potrà avvalersi, persino indirettamente (rimanendo contumace), della difesa tecnica della Assicurazione (anche se non è la sua) non essendovi alcun conflitto o divergenza fra le due posizioni. Né riteniamo che la Compagnia Assicuratrice potrà rifiutare una difesa tecnica diretta, pur trattandosi di un soggetto non da essa "assicurato" ma peraltro pur sempre ex lege da essa "garantito". La partecipazione al giudizio del responsabile del danno è necessaria ex lege pur se forse inutile dal punto di vista pratico. Peraltro la stessa è tutt'ora prevista e fissata dalla legge e pertanto va ottemperata ab origine ovvero in seguito su adeguato provvedimento del giudice.